

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 05/05/2015 perveniva presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Lucio Fiorella, nella sua qualità di Presidente della ASD Bocciodromo Comunale di Campobasso, nei confronti del Sig. Giovanni D'Anolfo (tessera n. 355693), vincolato presso la Società Bocciofila La Rocca, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia, emergerebbe un comportamento, da parte del Sig. D'Anolfo, contrario alle norme federali.

In data 27 aprile 2015, in occasione della prova dei campi per l'incontro della Coppa Molise 2015, il denunciato aggrediva verbalmente il denunciante ed altre persone presenti all'interno del bocciodromo, a seguito di una discussione circa l'orario di inizio della partita da disputarsi l'indomani pomeriggio, il 28 aprile 2015.

In data 18 maggio 2015 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. D'Anolfo il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

In data 10 giugno 2015 pervenivano le predette memorie difensive da parte del denunciato

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice nazionale, si rileva un comportamento contrario alle norme federali avendo, il denunciato, utilizzato un linguaggio offensivo e provocatorio nei confronti del Sig. Fiorella.

Fermo quanto sopra, occorre tuttavia rilevare come il comportamento assunto da parte del denunciato sia scaturito da un comportamento assunto dal Sig. Fiorella, ritenuto ingiusto e provocatorio.

In particolare, di fronte al rifiuto della società La Rocca di modificare l'orario della gara, il Sig. Fiorella avrebbe utilizzato una espressione offensiva nei confronti del sodalizio, ricorrendo ad atteggiamenti provocatori.


Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Giovanni D'Anolfo si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, attenuata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del medesimo Regolamento.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Giovanni D'Anolfo la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 19 giugno 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia